



Comune di Traversetolo
Provincia di Parma

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

(art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	3
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	3
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	4
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	5
Articolo 6 - <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	6
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	6
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	6
Articolo 9 - <i>Disposizioni transitorie e finali</i>	7

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie (a titolo esemplificativo ICI – imposta comunale sugli immobili - , IMU – Imposta Municipale Propria -, TASI – Tributo per i servizi indivisibili, TARES e TARI – Tributi sui rifiuti, TOSAP – Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - , Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni), non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con esclusione delle entrate costituite da sola sanzione.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
6. La definizione agevolata è esclusa per i soggetti che non hanno pagato le rate dovute o non hanno rispettato le scadenze del piano rateale in riferimento alle precedenti definizioni agevolate.
7. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
8. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile/Responsabile del Servizio al quale è assegnata l'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Nel caso in cui nella medesima ingiunzione di pagamento siano incluse entrate di diversa natura o entrate della medesima natura ma con riferimento a più annualità d'imposta, il debitore potrà richiedere la definizione anche delle singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 31 agosto 2019.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 30 settembre 2019, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica contestualmente ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) per le somme oggetto di definizione agevolata, di cui al comma 1 dell'art. 2, di importo fino ad euro 300,00 (comprensivi di entrata ed interessi) è esclusa la rateizzazione ed è

previsto il pagamento in unica soluzione senza applicazione di interessi entro il 31 ottobre 2019;

- b) per le somme oggetto di definizione agevolata, di cui al comma 1 dell'art. 2, di importo compreso tra euro 300,01 ed euro 1.000,00 è previsto il pagamento rateale in un massimo di n° 3 rate di cui l'ultima entro il 31 marzo 2020;
- c) per le somme oggetto di definizione agevolata, di cui al comma 1 dell'art. 2, di importo superiore ad euro 1.000,00 è previsto il pagamento rateale in n° 6 rate di cui l'ultima entro il 30 settembre 2020.

Nei casi di cui ai punti b) e c) del presente articolo è prevista la possibilità da parte del contribuente di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione senza applicazione di interessi entro il 31 ottobre 2019.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti dall'art. 19 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

- 2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché risultino adempiuti i versamenti dei piani rateali fino alla data di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- 2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti

e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento ne è disposta la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Traversetolo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.